



CITTÀ DI VALMADRERA

Provincia di Lecco

Via Roma 31 – 23868 VALMADRERA

C.F./P. IVA n. 00609660139

Tel. 0341/205111

Fax 0341/201051

PEC: info@pec.comune.valmadrera.lc.it

E-mail: protocollo@comune.valmadrera.lc.it

REGOLAMENTO PER LA FREQUENZA E L'UTILIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DEL CENTRO SPORTIVO INTERCOMUNALE

Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 11 del 28.2.2005



CITTÀ DI VALMADRERA

Provincia di Lecco

Via Roma 31 – 23868 VALMADRERA
C.F./P. IVA n. 00609660139 Tel. 0341/205111 Fax 0341/201051
PEC: info@pec.comune.valmadrera.lc.it E-mail: protocollo@comune.valmadrera.lc.it

PARTE PRIMA **Frequenza agli impianti**

Capitolo 1° - Disposizioni generali:

Art. 1)

In base alla Convenzione tra i Comuni di Malgrate e Valmadrera, la gestione del Centro Sportivo Intercomunale è affidata ad uno dei due Comuni, per un periodo di cinque anni.

Con l'accordo dei due Comuni, la gestione può essere affidata anche ad un terzo, sulla base di criteri concordemente definiti dai Comuni stessi.

Art.2)

L'ente gestore sovrintende agli impianti, cura che il loro uso avvenga secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento, provvede a mantenerli in condizioni di agibilità secondo il calendario sportivo annuale. Gli orari di apertura sono fissati sentito il parere della Consulta per la gestione degli Impianti Sportivi (d'ora in poi, *Consulta*)

Art.3)

L'uso degli impianti sportivi sarà consentito previa apposita autorizzazione.

Art.4)

Chi è sprovvisto dell'autorizzazione può accedere al Centro sportivo senza far uso degli impianti e deve sostare nelle zone destinate al pubblico (viale, tribune, area a verde), con divieto di ingresso agli spazi destinati alle attività sportive (campi) e agli spogliatoi.

La società concessionaria può essere autorizzata a consentire l'accesso alle tribune del campo da calcio, ai soli spettatori paganti.

Art.5)

L'uso dei campi e degli impianti in genere è consentito per lo svolgimento di attività sia agonistica che sportivo-ricreativa, secondo quanto indicato dagli orari di utilizzo.

Durante l'uso degli impianti sportivi occorre indossare l'abbigliamento adeguato alla disciplina praticata.

Art.6)

Chiunque provochi danni alle attrezzature od agli impianti, anche se involontariamente o casualmente, è tenuto al relativo risarcimento, fatta salva l'eventuale azione anche penale. In relazione alle modalità con cui il danno è stato procurato ed all'entità del danno stesso, l'ente gestore potrà escludere il danneggiante dai futuri utilizzi degli impianti.

Qualora il responsabile dei danni risulti essere un tesserato o dirigente di una società o associazione a cui sono stati concessi in uso i campi, la società o l'associazione sono responsabili in solido per il risarcimento. La società o l'associazione sono inoltre responsabili in solido di danni arrecati da tesserati, dirigenti o tifosi dei loro ospiti per partite, sia amichevoli, che di campionato.

Art.7)

L'ente gestore non risponde per la custodia degli oggetti e dei valori, smarriti o lasciati negli spogliatoi, nei campi o comunque nell'area del Centro Sportivo Intercomunale.



CITTÀ DI VALMADRERA

Provincia di Lecco

Via Roma 31 – 23868 VALMADRERA

C.F./P. IVA n. 00609660139

Tel. 0341/205111

Fax 0341/201051

PEC: info@pec.comune.valmadrera.lc.it

E-mail: protocollo@comune.valmadrera.lc.it

Quanto rinvenuto sarà trattenuto per TRE giorni a disposizione di chi dimostri di esserne proprietario, dopodiché verrà consegnato all'Ufficio Economato del Comune gestore, affinché provveda ai sensi di legge.

Art.8)

Salvo quanto previsto dall'art. 2053 Cod. Civ., l'ente gestore non assume responsabilità per qualsiasi incidente od infortunio subito dagli utenti all'interno del Centro Sportivo Intercomunale.

Art.9)

I veicoli potranno accedere agli impianti sportivi secondo quanto prescritto dall'Ente gestore, negli spazi appositamente individuati (parcheggi autorizzati).

Art.10)

Per cause di forza maggiore e per ragioni di ordine pubblico, l'ente gestore potrà, anche senza preavviso, far sgomberare parzialmente o totalmente gli impianti o impedire l'accesso agli stessi, senza che ciò possa dar luogo ad alcun risarcimento di danni.

Art.11)

Le riprese fotografiche o radiotelevisive degli impianti e delle manifestazioni, devono essere preventivamente autorizzate dall'ente gestore, al quale dovrà essere corrisposto un compenso pari al 10% di quello pattuito per la ripresa dell'evento.

I soggetti autorizzati all'uso degli impianti sono tenuti a segnalare per iscritto ogni difetto riscontrato nel loro funzionamento.



CITTÀ DI VALMADRERA

Provincia di Lecco

Via Roma 31 – 23868 VALMADRERA
C.F./P. IVA n. 00609660139 Tel. 0341/205111 Fax 0341/201051
PEC: info@pec.comune.valmadrera.lc.it E-mail: protocollo@comune.valmadrera.lc.it

PARTE SECONDA **Frequenza agli impianti** **Norme d'utilizzo dei campi di calcio:**

Art.12)

I campi da calcio possono essere concessi in uso, per attività a carattere continuativo, a Federazioni Sportive Nazionali, società, associazioni, o enti riconosciuti dal C.O.N.I. La concessione per manifestazioni occasionali e saltuarie può anche essere concessa a società, associazioni, enti o gruppi non riconosciuti, secondo la disponibilità dei campi ed alle tariffe stabilite.

Art.13)

L'autorizzazione per l'utilizzo occasionale e saltuario viene rilasciata dall'ente gestore, sentito il Presidente della Consulta.

Le autorizzazioni per l'utilizzo continuativo (campionati, allenamenti, ecc.) dovranno essere rilasciate previa deliberazione della Consulta, adottata dopo aver consultato i rappresentanti delle società richiedenti.

Art.14)

Nell'assegnazione dei campi per attività agonistica ufficiale continuativa, saranno privilegiate le società e associazioni sportive di Valmadrera e Malgrate, che presentino richiesta entro il mese di maggio di ogni anno.

Inoltre si terrà conto dell'importanza della manifestazione o gara e dei programmi di attività, del numero di atleti e soci dei soggetti richiedenti.

Art.15)

Successivamente alla concessione delle autorizzazioni continuative la Consulta redige il calendario di utilizzo dei campi da calcio per l'attività ufficiale, degli spogliatoi e del campo di allenamento, per tutta la stagione agonistica (periodo indicativo: agosto/maggio).

Art.16)

L'utilizzo saltuario deve essere richiesto con almeno DIECI giorni di preavviso e sarà autorizzato, subordinatamente alla disponibilità nonché alla praticabilità dei campi, dipendente da fattori atmosferici o dallo stato di conservazione del terreno.

Le condizioni di agibilità saranno valutate dall'ente gestore con decisione insindacabile.

Art.17)

Nello svolgimento dell'attività agonistica, dovranno essere rispettate tutte le normative previste dalle Federazioni o Enti organizzatori delle manifestazioni, cui aderisce il concessionario.

Art.18)

Sui campi da calcio non è consentito l'esercizio di una diversa disciplina sportiva, salvo specifica autorizzazione dell'Ente gestore.

Art.19)

I soggetti concessionari devono corrispondere le tariffe stabilite con deliberazione dell'Ente gestore, dopo aver sentito il parere della Consulta.



CITTÀ DI VALMADRERA

Provincia di Lecco

Via Roma 31 – 23868 VALMADRERA
C.F./P. IVA n. 00609660139 Tel. 0341/205111 Fax 0341/201051
PEC: info@pec.comune.valmadrera.lc.it E-mail: protocollo@comune.valmadrera.lc.it

Il pagamento relativo agli utilizzi dei campi dovrà avvenire:

- per utilizzi occasionali, almeno dieci giorni prima dello svolgimento della manifestazione.
- per utilizzi continuativi stagionali entro dieci giorni dal ricevimento della nota spese, riportante il rendiconto semestrale.

Il mancato pagamento nei termini sopra indicati, comporterà la revoca di ogni autorizzazione ad usufruire delle strutture, fatto comunque salvo il diritto dell'ente gestore alla riscossione del proprio credito.

Per le manifestazioni di particolare valore o interesse per i Comuni di Valmadrera e Malgrate, l'ente gestore può autorizzare l'applicazione di tariffe ridotte o usi gratuiti con provvedimento motivato, sentito il parere della Consulta.

Art.20)

La società autorizzata a far accedere il pubblico a pagamento, dovrà provvedere al servizio di vendita biglietti ed al controllo degli accessi fino al completo sgombero degli impianti da parte di tutti gli spettatori. Sarà ritenuta responsabile di eventuali danni o incidenti che si verificassero negli spazi il cui accesso è previsto a pagamento.

All'ente gestore degli Impianti Sportivi è data ogni più ampia facoltà, anche tramite proprio personale, di verificare l'osservanza di quanto prescritto al comma precedente, nonché la verifica dell'ammontare degli incassi.

Ai Comuni di Malgrate e Valmadrera saranno comunque riservati DIECI posti negli spazi con ingresso a pagamento.

Per le manifestazioni a carattere continuativo potranno essere rilasciate tessere di abbonamento. In questo caso dieci tessere dovranno essere riservate ai Comuni di Valmadrera e Malgrate.

Non potrà, in ogni caso, essere consentito l'accesso di un numero di spettatori superiore alla capienza autorizzata.

Art.21)

La tariffa per i campi da calcio comprende l'uso degli spogliatoi annessi e delle attrezzature a corredo dei campi (porte, panchine, bandierine dei calci d'angolo e bandierine dei collaboratori dell'arbitro).

La società utilizzatrice potrà, previa autorizzazione e senza alcuna riduzione tariffaria, servirsi di attrezzature proprie; in tal caso, dovrà provvedere anche al loro approntamento nel campo di gara ed al successivo ripristino. Attrezzature o particolari sistemazioni degli impianti dovranno essere sempre preventivamente autorizzate, con onere a carico degli organizzatori. Il rilascio delle suddette autorizzazioni può essere subordinato al deposito di una congrua cauzione.

Le società che utilizzano attrezzature proprie o particolari sistemazioni sono comunque responsabili di eventuali danni arrecati ai campi e alle attrezzature ivi annesse. Le spese eventuali saranno addebitate alle società.

Art.22)

La concessione degli impianti, per tenere manifestazioni non sportive o per premiazioni sportive di manifestazioni non avvenute all'interno del Centro Sportivo Intercomunale, è subordinata anche al versamento di un deposito cauzionale pari al canone minimo fisso.

Il Presidente della Consulta potrà, ove lo ritenga opportuno, proporre un deposito cauzionale superiore. Il deposito cauzionale dovrà essere versato unitamente al pagamento del canone e potrà essere trattenuto fino a concorrenza di eventuali danni accertati.



CITTÀ DI VALMADRERA

Provincia di Lecco

Via Roma 31 – 23868 VALMADRERA

C.F./P. IVA n. 00609660139

Tel. 0341/205111

Fax 0341/201051

PEC: info@pec.comune.valmadrera.lc.it

E-mail: protocollo@comune.valmadrera.lc.it

Il concessionario dell'autorizzazione, in caso di successivo impedimento all'utilizzo richiesto, dovrà far pervenire la propria rinuncia almeno otto giorni prima della data fissata per la manifestazione; in caso contrario perderà il diritto alla restituzione della cauzione.

Art.23)

Ogni società organizzatrice di manifestazioni o partite, sia occasionali che continuative, è tenuta:

- alla sorveglianza dei spogliatoi e dei locali annessi;
- alla sorveglianza del pubblico che accede alla tribuna;
- al servizio dei vigili del fuoco;
- al servizio medico secondo le normative vigenti;
- alla installazione o predisposizione di eventuali attrezzature supplementari a quelle fornite dall'ente gestore.

Tali attrezzature supplementari non potranno essere fissate o assicurate a muri, pilastri, soffitti e dovranno essere rimosse nei tempi concordati e comunque nel massimo periodo di TRE giorni.

Gli organizzatori sono tenuti ad osservare scrupolosamente le prescrizioni dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, della Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacoli e della S.I.A.E.

Art.24)

Gli utenti degli impianti per il gioco del calcio sono inoltre tenuti all'osservanza delle norme individuate con il nome di ALLEGATO 1) che fanno parte integrante del presente regolamento.



CITTÀ DI VALMADRERA

Provincia di Lecco

Via Roma 31 – 23868 VALMADRERA
C.F./P. IVA n. 00609660139 Tel. 0341/205111 Fax 0341/201051
PEC: info@pec.comune.valmadrera.lc.it E-mail: protocollo@comune.valmadrera.lc.it

PARTE TERZA **Frequenza agli impianti** **Norme d'utilizzo dei campi di tennis:**

Art.25)

L'utilizzo degli impianti del tennis è regolato da una convenzione, della durata di almeno cinque anni, con una società o associazione sportiva che ne assume la gestione. La convenzione disciplina: tariffe, orari, modalità di utilizzo degli impianti e relative spese di gestione, controlli e sanzioni.

Art.26)

La concessione per la gestione potrà essere affidata unicamente a società o associazioni il cui Statuto preveda che la stessa non abbia scopo di lucro, con priorità per quelle operanti nei Comuni di Valmadrera e Malgrate.

Requisiti essenziali della concessionaria sono:

- avere quale scopo primario, previsto dallo Statuto, la promozione della disciplina del tennis;
- l'affiliazione alla Federazione Italiana Tennis, con adesione alla normativa federale.

Art.27)

Sono a carico della società concessionaria tutte le spese di ordinaria amministrazione. La medesima concessionaria dovrà inoltre conservare in perfetto stato le strutture migliorandone, ove possibile, la qualità.

Nel caso di carenze gestionali o di inosservanza della convenzione o del presente regolamento, la concessione potrà essere revocata, su proposta della Consulta, anche con effetto immediato.

Art.28)

Un rappresentante per ciascuno dei Comuni di Valmadrera e di Malgrate, all'uopo delegato dai rispettivi Sindaci, farà parte di diritto del Consiglio della società concessionaria con diritto di voto.

Art.29)

La concessionaria dovrà riservare l'accesso agli impianti ai non associati, con priorità agli abitanti di Malgrate e Valmadrera e previo pagamento delle relative tariffe, come segue:

A) durante il periodo estivo (dal 15 aprile al 14 ottobre), un'ora in ognuna delle tre fasce orarie definite nel tariffario (mattina – pomeriggio – sera) su uno dei campi in uso. Le prenotazioni delle ore di gioco da parte dei non associati dovranno essere fatte entro il LUNEDÌ della settimana che precede quella di gioco.

B) Durante il periodo invernale (dal 15 ottobre al 14 aprile dell'anno successivo), le intere giornate di sabato e di domenica su un campo coperto. Le prenotazioni delle ore di gioco da parte dei non associati dovranno essere fatte entro il LUNEDÌ che precede le giornate prescelte.

Il concessionario dovrà esporre al pubblico un cartello ben visibile, nel quale siano indicate con chiarezza le suddette modalità di prenotazione da parte dei non associati.



CITTÀ DI VALMADRERA

Provincia di Lecco

Via Roma 31 – 23868 VALMADRERA

C.F./P. IVA n. 00609660139 Tel. 0341/205111 Fax 0341/201051
PEC: info@pec.comune.valmadrera.lc.it E-mail: protocollo@comune.valmadrera.lc.it

PARTE QUARTA **Disposizioni finali**

Art.30)

Le infrazioni alle norme del presente Regolamento sono soggette alle sanzioni previste dall'articolo 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000.

Il contravventore è tenuto a comunicare le proprie generalità ai componenti della Consulta e al personale di vigilanza individuato dall'ente gestore e può essere allontanato dagli impianti e dal Centro Sportivo, senza diritto al rimborso di quanto eventualmente versato per esservi ammesso.

L'inosservanza di quanto previsto nel presente regolamento o nella concessione, può comportare l'esclusione da ogni ulteriore utilizzo degli impianti, fatte salve le normali azioni dell'Ente gestore per il recupero dei propri crediti o per il risarcimento dei danni.

Art.32)

E' facoltà del legale rappresentante dell'Ente gestore revocare la concessione per motivi di:

- forza maggiore;
- pubblico interesse.

Art.33)

Le autorizzazioni amministrative per l'esercizio di servizio bar e per la pubblicità vanno richieste ai Comuni di Valmadrera o Malgrate secondo la competenza territoriale.

Art.34)

Gli orari di funzionamento del Centro Sportivo Intercomunale e le tariffe di utilizzo sono deliberate dai Comuni di Valmadrera e Malgrate su proposta del comune Ente gestore.

Art.35)

Su tutta l'area del Centro Sportivo Intercomunale è vietato l'utilizzo di diserbanti.

Art.36)

Il presente regolamento viene affisso all'entrata sia degli impianti del tennis che del calcio per l'opportuna presa visione da parte degli utenti e del pubblico. Il personale incaricato dall'ente gestore per la sorveglianza può disporre l'allontanamento degli inadempienti e richiedere l'intervento della Forza Pubblica.

Art.37)

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge in materia.